

|           |   |
|-----------|---|
| Data      | 16 maggio 2018  |
| Argomento | <b>Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 4-bis per raccolta e trasporto rifiuti metallici</b> |

### **NUOVA SOTTO-CATEGORIA 4-BIS**

Deliberazione Albo Gestori Ambientale n. 2 del 24 aprile 2018

Individuazione della **sotto-categoria 4-bis** (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della [legge 4 agosto 2017, n. 124](#) e dei criteri e dei requisiti di iscrizione.

**In vigore: 15 giugno 2018**

#### Requisiti per l'iscrizione

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

All'Art. 2 viene richiesto alle imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis di:

- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del [DM 120/2014](#);
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate. [/alert]

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone (vedasi tutte le voci all'elenco di cui in art. 3).

#### Modello Comunicazione iscrizione

Comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa si attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria

Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

Previsto un diritto annuale d'iscrizione che può essere rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del [D.M. 120/2014](#) (Regolamento Albo gestori).

**Allegata la nuova tabella con le classi per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali**

| <b>Categorie di iscrizione</b>   |   |
|--|---|
| <b>Categoria 1:</b> raccolta e trasporto di rifiuti urbani   |   |
| Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ( <i>allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017</i> )                                      |   |
| Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017     | <b>D1</b><br>Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale<br>- Frazione organica<br>- Carta e cartone<br>- Vetro<br>- Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)<br>- Ingombranti<br>- Altro   |
|  | <b>D2</b><br>Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) |
|  | <b>D3</b><br>Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali  |
|  | <b>D4</b><br>Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali   |
|  | <b>D5</b><br>Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento   |
|  | <b>D6</b><br>Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06  |
|  | <b>D7</b><br>Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua  |
| Attività di spazzamento meccanizzato ( <i>allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017</i> )   |   |
| Attività di gestione centri di raccolta ( <i>Delibera n. 2 del 20/07/2009</i> )  |   |
| <b>Categoria 2: ABROGATA</b><br>(sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010) |   |
| <b>Categoria 2bis:</b>   |   |

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Categoria 3: ABROGATA**

(sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

**Categoria 3bis:**

distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

**Categoria 4:**

raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

**Categoria 4 bis:**

imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (in vigore dal 15.06.2018)

**Categoria 5:**

raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

**Categoria 6:**

imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Categoria 7:**

operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

**Categoria 8:**

intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

**Categoria 9:**

bonifica di siti

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Categoria 10:</b><br/>bonifica dei beni contenenti amianto</p> | <p><b>Categoria 10A:</b><br/>attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.</p>   |
|  | <p><b>Categoria 10B:</b><br/>attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.</p> |

Fonte: Albo Gestori Ambientali

*Per ogni ulteriore chiarimento in merito non esitate a contattarci alla mail [info@studiobarbaracalvi.com](mailto:info@studiobarbaracalvi.com) o al numero 348.2751002.*

*Cordiali saluti*

*Barbara Calvi*  
